

**Atto di concessione Ministero dei Trasporti – Ferrovie dello Stato S.p.A.**

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI**

VISTO il T.U. 1447/1912, recante la disciplina delle concessioni di ferrovie all'industria privata, relativamente sia alle norme di costruzione, sia all'esercizio delle linee;

VISTA la delibera C.I.P.E. 12 giugno 1992, con la quale è stato acquisito il programma per la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, e la normativa ivi richiamata;

VISTO il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale sono stati trasformati in società per azioni alcuni Enti pubblici economici e dettate norme per la trasformazione di altri Enti da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;

VISTA la delibera C.I.P.E. 12 agosto 1992 adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto-legge n. 333/92 sopraindicato, che ha costituito la Società per azioni Ferrovie dello Stato;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1107/70 del 4 giugno 1970 e successive integrazioni e modificazioni relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1191/1969 del 26 giugno 1969 e successive integrazioni e modificazioni relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1192/1969 del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

VISTA la Direttiva (CEE) n. 440/1991 del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTA la Direttiva (CEE) n. 531/90 del 17 settembre 1990 relativa alle procedure di appalto degli Enti erogatori di acque e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli Enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;

VISTO il R.D. 4 novembre 1926 n. 1978 e successive modificazioni concernente l'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed, in particolare, l'art. 6 lettera z) concernente le funzioni riservate allo Stato in materia di servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto:

VISTA la legge 17 maggio 1985, n. 210;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante disposizioni in materia di trasporti,

VISTA la legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali, nonché l'istituzione del Fondo Nazionale per il piano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore;

VISTO lo statuto della Società Ferrovie dello Stato, approvato nell'assemblea del 18 dicembre 1992,

VISTI i progetti strategici formulati dalla Società Ferrovie dello Stato nei settori di trasporto delle merci e del trasporto locale dei viaggiatori;

CONSIDERATO che:

- il trasporto delle merci e delle persone nei Paesi ad economia di mercato rappresenta uno dei principali fattori che condiziona il loro sviluppo;

- in Italia, la ripartizione modale dei trasporto è fortemente squilibrata a favore dei trasporto individuale e su gomma rispetto a modalità alternative più efficaci a livello generale di sistema economico;
- la suddetta ripartizione è anche fonte di diseconomie rilevanti per il sistema economico nazionale e, conseguentemente, di gravi limiti allo sviluppo della competitività del Paese;
- il Piano Generale dei Trasporti ha posto la correzione di questo squilibrio come uno degli obiettivi di fondo della politica nazionale dei trasporti:
- in questo contesto il P.G.T. ha altresì indicato nell'aumento del trasporto per ferrovia - perno di un più articolato sistema di trasporto intermodale organizzato come parte integrante del sistema logistico del Paese - uno degli strumenti essenziali al raggiungimento del predetto obiettivo;
- in tale sistema vengono sviluppate le specificità e le ricche potenzialità del traghettamento e del cabotaggio;
- il nuovo sistema dei trasporti si propone anche l'obiettivo di un pieno inserimento della rete ferroviaria italiana nella rete ferroviaria europea che assicurerà alla comunità una infrastruttura essenziale per la sua integrazione e il suo sviluppo:
- in tale contesto occorre pregiudizialmente confermare, anche nei confronti dei terzi, gli impegni assunti dallo Stato per la realizzazione del Sistema Italiano Alta Velocità;
- lo Stato italiano è impegnato a promuovere e sostenere la ricerca pubblica e privata necessarie per conseguire l'obiettivo suddetto;
- la realizzazione del nuovo sistema nazionale dei trasporti sopra enunciato comporta la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico e il risanamento economico-finanziario delle imprese che li esercitano;
- il suddetto risanamento costituisce un elemento essenziale della politica di ammodernamento della presenza pubblica nell'economia finalizzata, tra l'altro, al risanamento della finanza pubblica;
- la razionalizzazione del sistema favorisce un miglior uso dei territorio, sotto il profilo dell'economia in generale, della difesa dell'ambiente e della qualità della vita dei cittadini;
- lo stesso obiettivo costituisce una opportunità essenziale per la riqualificazione, anche tramite valorizzazione, di vaste aree urbane sulle quali insistono gli impianti ferroviari;
- la Società Ferrovie dello Stato è proprietaria, secondo il regime civilistico della proprietà privata, dei compendio mobiliare e immobiliare già destinato dallo Stato all'esercizio del servizio pubblico di trasporto per ferrovia,

VISTE le direttive dell'Azionista della Società in data 17 novembre 1992 e 9 dicembre 1992;  
 VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 93/93 -Adunanza generale del 10 ottobre 1993;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 Concessione e durata**

E' affidata alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e servizi per Azioni", in sigla "F.S." di seguito indicata come "concessionaria" o "società", la concessione dei servizi e delle attività di cui al successivo articolo 2, alle condizioni stabilite nel presente decreto e nei relativi allegati.

La concessione ha durata di anni 70 (settanta), a decorrere dalla data del presente Atto.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

Costituiscono oggetto della presente concessione:

- a) l'esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico, integrato e/o sostituito con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre, sulle relazioni già servite dalla rete delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e sulle linee automobilistiche integrative, come indicate nel prospetto che si allega al presente decreto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. L'eventuale istituzione di ulteriori servizi integrativi e/o sostitutivi del servizio ferroviario dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministro dei Trasporti, fatta eccezione per i casi di emergenza;
- b) l'esercizio del servizio di trasporto pubblico via mare, tra terminali ferroviari anche di nuova costruzione;
- c) la progettazione e la costruzione di nuove linee ed impianti di cui la Società debba assumere l'esercizio ai sensi del presente decreto nonché il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti esistenti;

La Società è tenuta ad assicurare i servizi affidati in concessione alle condizioni tutte previste dal presente decreto.

## **Articolo 3**

### **Sistema Alta Velocità**

Quanto alla progettazione ed alla costruzione del Sistema Alta Velocità, previste dalla legge 98/1991, la F.S. S.p.A., ferma la sua posizione di concessionaria del Ministero dei Trasporti, è autorizzata a proseguire nel rapporto convenzionale con la Società Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.A. - già definito in data 7 agosto 1991 e con successivi patti integrativi, aggiuntivi e modificativi. Anche in relazione al Sistema Alta Velocità sono applicabili i poteri di vigilanza, di decadenza e di revoca, anche parziale, previsti nel presente atto di concessione.

## **Articolo 4**

### **Compiti ed attività connessi ed ausiliari**

Per assicurare il complessivo svolgimento dei servizi e delle attività concesse la Società:

- a) esercita sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 19, tutte le attività già esercitate dall'Ente F.S. e/o dalla cessata Azienda Autonoma F.S. derivanti da disposizioni di legge e di regolamento concernenti in generale il trasporto per ferrovia, ivi comprese quelle in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario di cui al D.P.R. 753/80 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) adotta, sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti, tutte le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività di carattere tecnico, assumendone la relativa responsabilità;
- c) adotta, sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti, eventuali modifiche alle disposizioni per la circolazione dei treni e per i segnali;
- d) nel campo della ricerca, studio e Consulenza tecnico-scientifica, sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti:
  - emana le specifiche tecnologiche per le forniture e costruzioni;
  - emana le norme di sperimentazione, prove e collaudi;
  - esegue le certificazioni sperimentali;
  - esegue le omologazioni;

- esegue i collaudi;
  - esegue, in armonia con le Direttive CEE 531/90 e CEE 683/90, la certificazione dei Sistemi qualità delle aziende fornitrici e costruttrici sulla base di specifiche norme tecnologiche;
  - promuove i controlli e le certificazioni di cui all'allegato B) già svolti dall'Istituto Sperimentale del cessato Ente Ferrovie dello Stato;
- e) nel campo dell'informatica definisce architetture, metodologie e standard per l'implementazione del sistema informatico dei trasporti in modo da favorirne l'interoperabilità con utenti esterni; eroga servizi informatici e telematici e progetta soluzioni organizzative legate all'introduzione e all'utilizzazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche, certificandone altresì la rispondenza agli standard previsti dal sistema informativo integrato. Sulla base di appositi tariffari, le prestazioni scientifiche, sperimentali ed informatiche potranno essere messe a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato;
- f) fermo restando quanto previsto dall'art. 24 della legge 210/85, esercita, nel campo sanitario, per il tramite del Servizio Sanitario già appartenente al cessato Ente Ferrovie dello Stato le funzioni di cui all'art. 6, lettera z), della legge 833/78, nonché le altre già attribuite dalla legge ai medici delle Ferrovie dello Stato. Le clausole economiche dei relativi rapporti, saranno oggetto di appositi accordi stipulati tra l'autorità concedente e la società concessionaria, sentito il Ministro della sanità.

La Società è tenuta a mettere a disposizione ogni documento ritenuto necessario od utile dalla autorità concedente.

## **Articolo 5**

### **Titolarietà delle concessioni - sub concessioni**

La Società concessionaria può svolgere le attività oggetto della presente concessione sia direttamente che per il tramite di Società partecipate maggioritariamente, alle quali può conferire apposite subconcessioni, fermo restando che dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione risponde nei confronti dell'Amministrazione concedente direttamente la Società concessionaria.

Per realizzare gli obiettivi di riorganizzazione dei sistemi di trasporto nelle aree regionali e locali, la concessionaria può partecipare a Società a tal fine costituite dai soggetti pubblici e privati interessati, conferendo alle stesse apposite sub concessioni. Anche in tale ipotesi, la concessionaria risponde direttamente all'Amministrazione concedente dell'adempimento degli obblighi della presente concessione.

Nei casi di cui ai precedenti commi la società concessionaria dovrà trasmettere in via preventiva al Ministro dei trasporti documentata richiesta di autorizzazione.

La concessionaria può cedere, anche gratuitamente, l'esercizio di linee o gruppi di linee alle Regioni o a Società deputate alla gestione di servizi pubblici regionali, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 e successive eventuali modificazioni.

Prima autorizzazione del Ministro dei trasporti, la Società potrà altresì procedere all'apertura di nuove linee, nonché alla dismissione di linee esistenti. In quest'ultima ipotesi, dovrà essere sentito il Ministro della difesa.

## **Articolo 6**

### **Proprietà delle linee**

La Società è impegnata ad operare nel più breve tempo possibile la separazione patrimoniale e/o soggettiva del compendio immobiliare costituito dalle linee dalla stessa destinate all'esercizio del trasporto ferroviario.

Il trasferimento, anche parziale, da parte della Società concessionaria, della proprietà di azioni di società controllate, comunque afferenti a detto compendio immobiliare, a soggetti diversi dallo Stato o da Enti pubblici, deve essere autorizzato dai Ministri dei trasporti, del tesoro e del bilancio.'

## **Articolo 7**

### **Progettazione, costruzione e gestione delle opere, degli impianti e del materiale rotabile**

Le opere che la Società deve eseguire in base al contratto di programma di cui al successivo articolo, 14 sono di pubblica utilità.

Per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente si applicano l'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'art. 14, comma 4 bis, del D.L. 333/92, aggiunto con la legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché l'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Per l'affidamento e l'esecuzione delle opere e delle forniture di cui al presente articolo, la Società è tenuta ad applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento, scelta del contraente, gestione e collaudazione dei lavori.

## **Articolo 8**

### **Esercizio**

Il trasporto delle persone e delle cose è esercitato dalla Società in regime di impresa.

La Società, in virtù della concessione dei servizi di cui al presente decreto, è tenuta, ai sensi dell'art. 1679 del codice civile, al trasporto delle persone e delle cose ai termini e condizioni fissati nel contratto di servizio di cui al successivo articolo 14.

La consistenza dei servizi offerti ai propri clienti risultante dal contratto di servizio pubblico è definita dalla Società nel quadro della sua autonomia di gestione tenendo conto degli orientamenti generali della politica dello Stato in materia di trasporto.

La Società è impegnata a sviluppare l'uso del treno alle condizioni che assicurino l'equilibrio globale, del suo esercizio, tenuto conto della partecipazione degli Enti pubblici e di altri beneficiari pubblici o privati che, senza essere clienti dei servizi, ne traggono un vantaggio diretto o indiretto.

## **Articolo 9**

### **Parametri qualitativi**

La Società nell'ambito della sua autonomia di gestione ed in aderenza agli standard comunitari offre ai clienti prestazioni accessorie al viaggio, in linea con le proprie strategie commerciali ed in aderenza alle richieste espresse dal mercato. In particolare, la Società valuta la necessità di tali prestazioni in funzione della natura del collegamento, dei bisogni della clientela e dei posti corrispondenti, salvaguardando la corretta gestione di impresa.

La Società adotta inoltre tutte le misure destinate a facilitare le condizioni di viaggio e a promuoverle assicurando i servizi nelle stazioni e facilitando le coincidenze con gli altri modi di trasporto, in particolare, urbani, regionali, aerei e marittimi.

Secondo quanto convenuto nell'ambito del contratto di servizio pubblico, la Società mette a disposizione i mezzi in numero sufficiente per far fronte alle normali esigenze di traffico e prende le misure necessarie per rispondere nelle migliori condizioni possibili ai bisogni dei clienti sulle relazioni che essa serve nelle ore di punta di traffico quotidiano e settimanale.

La Società mette a disposizione dei viaggiatori, in modo chiaro ed accessibile, tutte le informazioni utili sugli orari dei treni, sui prezzi, sulle condizioni generali di effettuazione dei servizi e sulle prestazioni accessorie che essa fornisce.

Nei servizi di trasporto merci e in quelli ad essi collegati la Società promuove iniziative ed agisce affinché l'organizzazione logistica corrisponda ai criteri di qualità definiti secondo standard di mercato in ordine ai necessari criteri di efficienza dei servizi intermodali, con l'obbligo di raggiungere la certificazione di qualità delle prestazioni della catena logistica.

Le condizioni di utilizzazione dei titoli di trasporto devono essere precisate al momento dell'acquisto di tali titoli. Le modifiche occasionali del servizio devono essere portate a conoscenza del pubblico.

## **Articolo 10**

### **Principi di efficienza e di economicità**

La Società impronta le proprie attività ed organizzazione a criteri di economicità ed efficienza con l'obbligo di migliorarne l'efficacia e la produttività. Nella gestione del proprio patrimonio la Società è altresì impegnata a condurre una politica di sviluppo, valorizzazione e diversificazione.

La Società ispirerà la propria azione ad obiettivi di innovazione, di ricerca e sviluppo sul piano tecnologico e sulla gestione, partecipando all'evoluzione della tecnologia italiana in collegamento con i settori industriali interessati. Contribuisce, con studi e ricerche, ad una migliore conoscenza degli aspetti sociali ed economici del settore dei trasporti.

La Società si impegna a cooperare con le imprese ferroviarie estere ed a promuovere le integrazioni di rete, in particolare, nell'ambito della Comunità Europea.

## **Articolo 11**

### **Difesa nazionale e protezione civile**

La Società è tenuta a mantenere o a rimettere in buono stato le linee e gli impianti ritenuti necessari dalle competenti autorità governative per i bisogni della difesa dei Paese e per la protezione civile.

La Società è tenuta altresì a rispettare gli obblighi ed a prestare i servizi che le saranno richiesti dalle competenti Autorità per le esigenze della difesa nazionale e protezione civile, di ordine e sicurezza pubblica.

Gli oneri imposti alla Società in applicazione del presente articolo e la disciplina delle relative attività saranno regolati in appositi contratti di servizio con il Ministro dei trasporti, d'intesa con gli altri Ministri competenti.

## **Articolo 12**

### **Trasporto merci**

Nel quadro della sua autonomia di gestione, la concessionaria partecipa al sistema dei trasporti delle merci e contribuisce ad incrementare la sua efficacia inoltrando, nei limiti delle sue possibilità tecniche, le spedizioni di merci, di unità di carico e carichi completi che le vengono consegnati dai clienti. Tali servizi possono essere effettuati anche con mezzi di trasporto stradali.

La Società concessionaria è tenuta, in ogni caso, a perseguire l'incremento del trasporto delle merci per ferrovia, in quanto obiettivo di fondo della politica nazionale dei trasporti, volta al riequilibrio modale dei vettori di trasporto delle merci.

I mezzi messi a disposizione, nonché quelli appartenenti a terzi, sono instradati nelle migliori condizioni.

La concessionaria, in funzione delle necessità espresse dai clienti e tenuto conto dei relativi costi, mette a disposizione servizi diversificati. Istituisce ogni tipo di servizio e sviluppa ogni tipo di impianti facilitando il ricorso alle ferrovie per il trasporto delle merci.

La Società è tenuta a fornire ai propri clienti, informazioni complete e precise sui vari servizi offerti, sulle tariffe, sulle condizioni trasporto e sulle prestazioni complementari quali il ritiro, la consegna, il deposito o il condizionamento delle merci ed ogni altra operazione connessa al trasporto principale.

La concessionaria partecipa allo sviluppo organico dei trasporti combinati nel quadro della regolamentazione applicabile alle diverse tecniche utilizzate.

## **Articolo 13**

### **Prezzi e condizioni di trasporto**

La Società concessionaria stabilisce le condizioni generali di trasporto e determina il prezzo dei servizi offerti alla clientela, nonché le relative condizioni di utilizzo in regime di libertà di impresa,

In tale quadro i prezzi potranno essere flessibili per singole relazioni anche in funzione della qualità dei servizi offerti, dei tempi di percorrenza e dei periodi di utilizzazione.

Ai fini della determinazione di tali prezzi la Società dovrà tener conto dei propri costi di produzione, delle condizioni di mercato, dei propri interessi commerciali, nonché dei livelli medi dei prezzi dei Paesi facenti parte della Comunità Europea.

L'applicazione di detti prezzi è subordinata alla verifica, mediante adozione di provvedimento, da parte del Ministro dei trasporti, del rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e della compatibilità con la politica antinflazionistica perseguita dal governo in tale materia.

Il Ministro dei trasporti, per motivi di interesse pubblico, può imporre prestazioni di servizi ad un prezzo vincolato.

Qualora il Ministro dei trasporti si avvalga della facoltà di cui al comma precedente nel contratto di servizio pubblico di cui al successivo articolo 14, dovrà essere indicata una voce per la remunerazione della differenza tra gli introiti previsti coi prezzi fissati dal concessionario ai sensi del primo comma del presente articolo e gli introiti realizzati mediante l'applicazione dei prezzi imposti dal concedente.

La Società esercita la propria politica commerciale ai fini dell'acquisizione e/o del mantenimento del traffico, prevedendo anche accordi particolari con la propria clientela svincolati dai prezzi in vigore.

Per i trasporti internazionali saranno applicati i contenuti delle apposite Convenzioni internazionali e stipulati specifici accordi con le altre imprese ferroviarie.

## **Articolo 14**

### **Contratto di servizio pubblico**

Ai sensi del regolamento CEE n. 1191 del 26.6.1969 come modificato dal regolamento CEE n. 1893 del 20.6.1991 e della direttiva CEE n. 440 del 29.7.1991, il Ministro dei trasporti e la Società concessionaria stipulano uno o più contratti di servizio pubblico, destinati ad integrare la disciplina della presente concessione. Ai sensi della normativa citata detto contratto deve disciplinare:

- la quantità e qualità delle linee da destinare al servizio di trasporto ferroviario;
- la quantità e qualità dei servizi di trasporto conformi alle esigenze della clientela e alle norme di continuità, regolarità, capacità e qualità ivi determinate;
- la quantità e qualità dei servizi di trasporto complementari;
- la quantità e qualità dei servizi di trasporto a tariffe e condizioni imposte;
- l'orario dei servizi viaggiatori;
- gli adeguamenti dei servizi alle reali esigenze;
- il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto e le modalità di determinazione di detto prezzo, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;
- le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;
- le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto, che dovranno avere riflessi sulla gestione ed esecuzione della presente concessione.

La concessionaria, compatibilmente con la normativa vigente e previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, può stipulare analoghi contratti, aventi il medesimo oggetto di quello di cui al presente articolo, con le Regioni.

Ciascun contratto di servizio avrà durata triennale e sarà annualmente soggetto ad eventuale revisione in dipendenza delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie e di bilancio.

## **Articolo 15**

### **Contratto di programma**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in coerenza alla normativa comunitaria recata dalla direttiva CEE n. 440 del 29.7.1991, il Ministro dei trasporti stipula con la Società concessionaria un contratto di programma destinato ad integrare la disciplina della presente concessione ed avente per oggetto la definizione:

- dei criteri contabili, economici e tecnici di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà della Società concessionaria;
- dei reciproci obblighi per il mantenimento in esercizio delle linee e degli impianti;
- degli investimenti di potenziamento, ammodernamento e sviluppo della rete, degli impianti e del materiale rotabile;
- delle modalità di contribuzione dello Stato per quanto previsto ai punti precedenti;
- del piano di ristrutturazione della Società concessionaria e delle relative modalità di attuazione e contribuzione;
- degli altri eventuali aspetti connessi ad obblighi e limitazioni non coerenti con una corretta gestione di impresa;
- del fondo per la gestione dei debiti contratti e da contrarre sulla base di specifiche leggi autorizzative con oneri e ammortamenti a carico dello Stato.



Per tutta la durata della presente concessione dovrà essere in vigore fra le parti concedente e concessionaria un contratto di programma stipulato ai sensi del presente articolo.

Il contratto di programma dovrà essere oggetto di periodiche revisioni in accordo con gli aggiornamenti del Piano Generale dei Trasporti predisposti triennialmente dal CIPET, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186.

Nell'ambito degli investimenti contemplati dal contratto di programma e nei limiti delle disponibilità finanziarie ivi previste ed in coerenza con il piano di impresa, la Società, in attesa delle periodiche revisioni di cui al comma precedente, ha facoltà di effettuare spostamenti, anticipazioni o ritardi secondo le necessità e opportunità del mercato previa comunicazione al Ministro dei trasporti.

Il contratto di programma ha valenza provvisoria fino al 30 giugno 1994. Le parti si impegnano a stipulare entro tale data il contratto pluriennale, che avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2000 e potrà essere modificato consensualmente fra le parti al termine del primo quadriennio.

Ai fini della progettazione e costruzione del Sistema Italiano Alta Velocità il Ministro dell'ambiente stipula con la Società concessionaria accordi di collaborazione ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 per la semplificazione dell'azione amministrativa con riguardo alle problematiche ambientali. Tali accordi avranno per oggetto l'esecuzione delle opere e l'esercizio del Sistema Alta Velocità, previa le necessarie valutazioni di impatto ambientale.

## **Articolo 16**

### **Accesso all'infrastruttura ferroviaria**

Ai sensi della direttiva CEE n. 440 del 29.7.1991 il Ministro dei trasporti e la Società concessionaria stipuleranno entro il 31.12.1994 apposito atto integrativo della presente concessione, nel quale dovranno essere disciplinati l'esercizio dei diritti e i criteri di accesso all'infrastruttura ferroviaria di proprietà della stessa Società concessionaria nonché i criteri di determinazione di relativo canone di utilizzazione.

## **Articolo 17**

### **Bilanci**

La Società è tenuta ad adottare un sistema di contabilità industriale che consenta la separata evidenza dei conti relativi alla gestione dell'infrastruttura ed all'esercizio dei servizi di trasporto secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La Società deve trasmettere ai Ministri dei trasporti, del tesoro e del bilancio il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione. Detti Ministri si riservano la facoltà, entro i sei mesi successivi, di chiedere tutti i chiarimenti necessari e di formulare eventuali osservazioni miranti ad accertare la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle norme in vigore ivi richiamate, nonché di verificare in qualsiasi momento l'inventario degli impianti e le scritture contabili obbligatorie a norma di legge.

## **Articolo 18**

### **Riscatto da parte dello Stato**

Si dà atto che la Società per l'esercizio della concessione pone a disposizione la rete, il materiale rotabile e gli altri beni mobili ed immobili necessari o comunque utili allo scopo. Allo scadere della concessione, gli stessi beni e quelli successivamente acquisiti dalla concessionaria resteranno nella proprietà di quest'ultima. \

Il concedente ha facoltà di riscattare dalla concessionaria i beni mobili ed immobili strettamente necessari per lo svolgimento del servizio pubblico. Il prezzo di cessione sarà determinato in base al valore di mercato dei beni stessi, d'accordo tra le parti. Ove le parti non raggiungano l'accordo, il prezzo sarà determinato da un collegio arbitrale nominato ai sensi del successivo articolo 21.

Il prezzo di cessione dovrà comunque tener conto degli apporti statali diretti, diversi dall'aumento di capitale, debitamente capitalizzati ed attualizzati al momento della cessione, effettuati nel periodo di vigenza della presente concessione per la realizzazione di opere ferroviarie.

## **Articolo 19**

### **Poteri di indirizzo e di vigilanza**

Il Ministro dei Trasporti esercita poteri di indirizzo e di vigilanza sull'esercizio della concessione, per garantire il rispetto delle norme di legge e di regolamento e della presente concessione, ai fini della costante attuazione dell'interesse pubblico. Sono in ogni caso sottoposti alla vigilanza del Ministro dei Trasporti:

- l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle altre norme vigenti;
- la sicurezza e regolarità dell'esercizio;
- il regolare funzionamento dei servizi dati in concessione;
- il corretto esercizio delle funzioni ed attività esercitate;
- gli investimenti finalizzati al potenziamento ed allo sviluppo della rete, degli impianti e del materiale rotabile.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli investimenti e sul <! la sicurezza di cui al precedente comma il Ministro dei Trasporti verifica:

- la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi e funzionali della Società concessionaria, sia per quanto riguarda le fasi realizzative di nuovi interventi che per l'attività di regolamentazione dell'esercizio;
- in via preventiva le tipologie progettuali di nuova concezione ovvero modificative dell'esistente nonché le modifiche alla normativa attuale ed ai regolamenti di esercizio.

Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli aspetti connessi con la sicurezza, la struttura tecnica ministeriale preposta avrà a disposizione un organismo tecnico di interfaccia che dovrà essere istituito dalla Società concessionaria con compiti di coordinamento delle attività connesse con la sicurezza.

La concessionaria è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento delle ispezioni e delle verifiche, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione, su richiesta dell'Autorità concedente, documenti, dati, personale e mezzi adeguati,

La Società concessionaria è tenuta a conformarsi alle prescrizioni formulate da parte dell'Amministrazione concedente nell'ambito dello svolgimento delle attività di vigilanza.

La Società concessionaria:

- in attesa della riforma del Ministero dei Trasporti, metterà a disposizione dell'Autorità concedente un contingente di personale da determinare con decreto del Ministro dei Trasporti, di entità comunque non superiore a quello in servizio presso il Ministero dei Trasporti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della legge 29.12.1988, n. 554;
- fatte salve le definitive determinazioni circa l'appartenenza al demanio dello Stato, prende atto che restano a disposizione dell'Autorità concedente, per tutta la durata della presente concessione, presso la sede di "Villa Patrizi" in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, i locali ubicati al 2° e 3° piano ove hanno sede gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei Trasporti, i locali dove hanno attualmente sede gli Uffici della Direzione Generale P.O.C., della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti nonché, anche per le esigenze del CIPET, i locali della ex sede della Direzione Generale M.C.T.C.;
- adotterà particolari condizioni e rilascerà titoli gratuiti di viaggio su richiesta dell'Autorità concedente, ai destinatari previsti dalla normativa vigente alla data della cessazione dell'Ente F.S. e con le modalità nella stessa stabilite.

Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono precisati in una convenzione nella quale saranno definiti anche i rapporti tra Società concessionaria e Ministero dei Trasporti nell'ottica di una permuta tra le aree ed i fabbricati costituenti l'attuale sede della Direzione Generale M.C.T.C. in Via G. Caraci e le sedi di Via Tronto, Via Nola e Via Ludovico di Savoia.

## **Articolo 20**

### **Decadenza - Revoca parziale**

E' in facoltà dell'Amministrazione concedente disporre la decadenza della concessione in caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

Qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte della concessionaria dovessero riguardare esclusivamente specifici settori della presente concessione, idonei ad essere incorporati dalle altre attività ed a venire gestiti autonomamente, l'Amministrazione ha facoltà di disporre, in luogo della decadenza, la revoca parziale della concessione.

Nei casi sopra previsti la concessionaria, oltre a rispondere dei danni causati dall'inadempimento, è tenuta a mettere a disposizione per un congruo periodo di tempo i beni necessari a garantire lo svolgimento del servizio, avendo diritto al solo rimborso delle spese ed al pagamento del canone in uso. Detto periodo non potrà comunque essere superiore a 36 mesi.

Nei casi previsti dal presente articolo si applica lo disposto di cui al precedente art. 18, 2° comma.

## **Articolo 21**

### **Collegio Arbitrale**

Tutte le controversie, sia di natura tecnica che giuridica, le quali dovessero insorgere fra concedente e concessionaria nel corso o, comunque, in dipendenza del rapporto di concessione che trae origine dal presente atto e dai suoi allegati saranno deferite, a norma degli artt. 808 e seguenti del Codice di procedura civile, all'esame di un Collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dal Ministro dei trasporti, uno dal Ministro dei tesoro, due dalla Società

concessionaria ed uno, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Si applicano tutte le disposizioni sull'arbitrato rituale.

In caso di mancata nomina dell'arbitro di parte entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente, la nomina è effettuata su richiesta della stessa parte più diligente dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il Collegio giudica secondo le norme di diritto.

Roma, 26 novembre 1993

IL MINISTRO  
*Raffaele Costa*